

Legge federale sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del diritto penale minorile)

del 13 dicembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 2012¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale²

Art. 19 cpv. 3

³ Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59–61, 63, 64, 67, 67b e 67e.

Art. 67

2. Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

a. Interdizione di esercitare un'attività, condizioni

¹ Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirlgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.

² Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenni o contro un'altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirlgli l'esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

¹ FF 2012 7765

² RS 311.0

³ Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:

- a. tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minorenni;
- b. atti sessuali con fanciulli (art. 187) o atti sessuali con persone dipendenti (art. 188);
- c. pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.

⁴ Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195).

⁵ Se l'autore è condannato nel medesimo procedimento a una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dell'interdizione di esercitare un'attività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 1, 2, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare un'attività.

⁶ Il giudice può pronunciare le interdizioni di cui ai capoversi 2, 3 e 4 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l'autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell'autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo le interdizioni di durata determinata di cui ai capoversi 2, 3 e 4, se è necessario per trattenere l'autore dal commettere un nuovo crimine o delitto analogo a quello che ha determinato l'interdizione.

7 Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata dell'interdizione. Ordina in ogni caso tale assistenza se è stata pronunciata un'interdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3 o 4.

Art. 67a

Contenuto e portata

1 Sono considerate attività professionali ai sensi dell'articolo 67 le attività svolte nell'esercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di un'industria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nell'ambito di un'associazione o di un'altra organizzazione.

2 L'interdizione ai sensi dell'articolo 67 vieta all'autore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.

3 Se sussiste il rischio che l'autore abusi della sua attività per commettere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata.

4 Le interdizioni di cui all'articolo 67 capoversi 3 e 4 vertono sempre sulla totalità dell'attività considerata.

Art. 67b

b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

1 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.

2 Pronunciando il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate il giudice può vietare all'autore di:

- a. mettersi in contatto, direttamente o tramite terzi, con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;
- b. avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
- c. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.

³ Per eseguire il divieto, l'autorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sull'autore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare l'autore.

⁴ Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata del divieto.

⁵ Se necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minore o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dell'autorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.

Art. 67c

c. Disposizioni comuni.
Esecuzione dell'interdizione o del divieto

¹ L'interdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

² La durata dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59–61 e 64) non è computata nella durata dell'interdizione o del divieto.

³ Se l'autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dell'interdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

⁴ Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità competente decide se l'interdizione di cui all'articolo 67 capoverso 1 o il divieto di cui all'articolo 67b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.

⁵ L'autore può chiedere all'autorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di un'interdizione o di un divieto oppure di sopprimerli:

- a. dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di cui all'articolo 67 capoverso 1 o di un divieto di cui all'articolo 67b;
- b. trascorsa la metà della durata dell'interdizione, ma dopo almeno tre anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di durata determinata di cui all'articolo 67 capoverso 2;
- c. dopo almeno cinque anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di durata determinata di cui all'articolo 67 capoverso 3 o 4;
- d. dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione a vita di cui all'articolo 67 capoverso 2, 3 o 4.

⁶ Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, l'autorità competente soppriime l'interdizione o il divieto se non vi è da temere che l'autore commetta altri crimini o delitti nell'esercizio dell'attività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se l'autore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

⁷ Se il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o si sottrae all'assistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, l'autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o l'autorità di esecuzione può porre fine all'assistenza riabilitativa o disporne una nuova.

⁸ Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile l'articolo 95 capoversi 4 e 5.

⁹ Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili l'articolo 294 e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale totale o parziale della pena, nonché sul ripristino dell'esecuzione della pena o della misura.

Art. 67d

Modifica o pronuncia a posteriori di un'interdizione o di un divieto

¹ Se durante l'esecuzione di un'interdizione di esercitare un'attività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si constata che l'autore adempie le condizioni per un'estensione dell'interdizione o del divieto o per un'interdizione o un divieto aggiuntivi, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dell'autorità di esecuzione.

² Se durante l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà si constata che l'autore adempie le condizioni per un'interdizione di cui all'articolo 67 capoverso 1 o 2 oppure per un divieto di cui all'articolo 67b, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dell'autorità di esecuzione.

Art. 67e

Ex art. 67b

Art. 95 cpv. 1, primo periodo, e cpv. 3

¹ Prima di decidere circa l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta, il giudice e l'autorità preposta all'esecuzione delle pene possono chiedere una relazione all'autorità cui competono l'assistenza medesima, il controllo delle norme di condotta o l'esecuzione dell'inter-

dizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate. ...

³ *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 105 cpv. 3

³ Le misure privative della libertà (art. 59–61 e 64), l'interdizione di esercitare un'attività (art. 67), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67*b*) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 187 n. 3

3. Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto vent'anni e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 294

Violazione dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

¹ Chiunque esercita un'attività il cui esercizio gli è stato interdetto conformemente all'articolo 67, all'articolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 1927³ (CPM) o all'articolo 16*a* DPMin⁴, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

² Chiunque si mette in contatto con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, vi si avvicina o si trattiene in determinati luoghi sebbene un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dell'articolo 67*b*, dell'articolo 50*b* CPM o dell'articolo 16*a* DPMin glielo vieti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 295

Violazione dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta

Chiunque si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta impartite dal giudice o dall'autorità di esecuzione è punito con la multa.

Art. 366 cpv. 3 e 3^{bis}

³ Le sentenze pronunciate contro minori per un crimine o un delitto sono iscritte se la sanzione inflitta è:

³ RS 321.0

⁴ RS 311.1

- a. una privazione della libertà (art. 25 DPMin⁵);
- b. un collocamento (art. 15 DPMin);
- c. un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin); o
- d. un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin).

^{3bis} Le sentenze pronunciate contro minori per una contravvenzione sono iscritte se la sanzione inflitta è un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMin).

Art. 369 cpv. 4^{ter}

^{4ter} Le condanne unicamente a una misura secondo gli articoli 66 capoverso 1, 67 capoverso 1 o 67e oppure gli articoli 48, 50 capoverso 1 o 50e CPM⁶ sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.

Art. 369a

Eliminazione di sentenze contenenti un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

Le sentenze che contengono un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 capoverso 2, 3 o 4 o 67b oppure secondo gli articoli 50 capoversi 2, 3 o 4 o 50b CPM⁷ o l'articolo 16a DPMin⁸ sono eliminate dopo dieci anni dalla fine dell'interdizione o del divieto. Fanno stato i termini di cui all'articolo 369, se sono più lunghi.

Art. 371, titolo marginale, e cpv. 1

Estratto per privati

¹ Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nell'estratto figurano le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per contravvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 o 67b, secondo gli articoli 50 o 50b CPM⁹ o secondo l'articolo 16a DPMin¹⁰.

Art. 371a

Estratto specifico per privati

¹ Chiunque si candida per un'attività professionale o per un'attività extraprofessionale organizzata implicante il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili o esercita una

- 5 RS 311.1
- 6 RS 321.0
- 7 RS 321.0
- 8 RS 311.1
- 9 RS 321.0
- 10 RS 311.1

siffatta attività può chiedere al casellario giudiziale un estratto specifico delle iscrizioni che lo concernono.

² Alla domanda deve allegare un'attestazione scritta del datore di lavoro o dell'organizzazione che esige la presentazione dell'estratto specifico per privati, nella quale si conferma che:

- a. il richiedente si candida per un'attività di cui al capoverso 1 o svolge tale attività; e
- b. il richiedente deve presentare l'estratto specifico per privati per svolgere una nuova attività o per continuare a svolgere l'attività considerata.

³ Nell'estratto specifico per privati figurano:

- a. le sentenze che contengono un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoversi 2, 3 o 4 oppure l'articolo 50 capoversi 2, 3 o 4 CPM¹¹;
- b. le sentenze che contengono un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo l'articolo 67b o l'articolo 50b CPM, se tale divieto è stato pronunciato a tutela di minorenni o di altre persone particolarmente vulnerabili;
- c. le sentenze emanate nei confronti di minori che contengono un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 16a capoverso 1 DPMIn¹² o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo l'articolo 16a capoverso 2 DPMIn, pronunciati a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili.

⁴ Una sentenza contenente un'interdizione o un divieto ai sensi del capoverso 3 figura nell'estratto specifico per privati fintanto che l'interdizione o il divieto ha effetto.

2. Codice penale militare del 13 giugno 1927¹³

Ingresso, primo comma

visti gli articoli 60 e 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale¹⁴;

¹¹ RS 321.0

¹² RS 311.1

¹³ RS 321.0

¹⁴ RS 101

Art. 50

2. Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.
a. Interdizione di esercitare un'attività, condizioni

¹ Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirlgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.

² Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minore o contro un'altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirlgli l'esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

³ Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una misura ai sensi degli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero¹⁵ per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori:

- a. coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157), se la vittima è minore;
- b. atti sessuali con fanciulli (art. 156).

⁴ Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157).

⁵ Se l'autore è condannato nel medesimo procedimento a una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dell'interdizione di esercitare un'attività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 1, 2, 3 o 4. Le parti di pena

inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare un'attività.

⁶ Il giudice può pronunciare le interdizioni ai sensi dei capoversi 2, 3 e 4 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l'autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell'autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo le interdizioni di durata determinata di cui ai capoversi 2, 3 e 4, se è necessario per trattenere l'autore dal commettere un nuovo crimine o delitto analogo a quello che ha determinato l'interdizione.

⁷ Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata dell'interdizione. Ordina in ogni caso tale assistenza se è stata pronunciata un'interdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3 o 4.

Art. 50a

Contenuto e portata

¹ Sono considerate attività professionali ai sensi dell'articolo 50 le attività svolte nell'esercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di un'industria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nell'ambito di un'associazione o di un'altra organizzazione.

² L'interdizione ai sensi dell'articolo 50 vieta all'autore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.

³ Se sussiste il rischio che l'autore abusi della sua attività per commettere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata.

⁴ Le interdizioni di cui all'articolo 50 capoversi 3 e 4 vertono sempre sulla totalità dell'attività considerata.

Art. 50b

b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

¹ Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.

² Pronunciando il divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate il giudice può vietare all'autore di:

- a. mettersi in contatto direttamente o tramite terzi con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegare, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;
- b. avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
- c. trattarsi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.

³ Per eseguire il divieto, l'autorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sull'autore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare l'autore.

⁴ Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata del divieto.

⁵ Se necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minore o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dell'autorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.

Art. 50c

c. Disposizioni comuni.
Esecuzione dell'interdizione o del divieto

¹ L'interdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

² La durata dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59–61 e 64 del Codice penale svizzero¹⁶) non è computata nella durata dell'interdizione o del divieto.

³ Se l'autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dell'interdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva, ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

⁴ Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità competente decide se l'interdizione di cui all'articolo 50 capoverso 1 o il divieto di cui all'articolo 50b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.

⁵ L'autore può chiedere all'autorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di un'interdizione o di un divieto oppure di sopprimerli:

- a. dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di cui all'articolo 50 capoverso 1 o di un divieto di cui all'articolo 50b;
- b. trascorsa la metà della durata dell'interdizione, ma dopo almeno tre anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di durata determinata di cui all'articolo 50 capoverso 2;
- c. dopo almeno cinque anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di durata determinata di cui all'articolo 50 capoverso 3 o 4;
- d. dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione a vita di cui all'articolo 50 capoverso 2, 3 o 4.

⁶ Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, l'autorità competente sopprime l'interdizione o il divieto se non vi è da temere che l'autore commetta altri crimini o delitti nell'esercizio dell'attività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se l'autore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

⁷ Se il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate oppure si sottrae all'assistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, l'autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o l'autorità di esecuzione può porre fine all'assistenza riabilitativa o disporne una nuova.

⁸ Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile l'articolo 95 capoversi 4 e 5 del Codice penale svizzero.

⁹ Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili l'articolo 294 del Codice penale svizzero e le disposizioni del Codice penale svizzero sulla revoca della sospensione condizionale totale o parziale della pena, nonché sul ripristino dell'esecuzione della pena o della misura.

Art. 50d

Modifica o pronuncia a posteriori di un'interdizione o di un divieto

¹ Se durante l'esecuzione di un'interdizione di esercitare un'attività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si constata che l'autore adempie le condizioni per un'estensione dell'interdizione o del divieto o per un'interdizione o un divieto aggiuntivi, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dell'autorità di esecuzione.

² Se durante l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privata della libertà si constata che l'autore adempie le condizioni per un'interdizione di cui all'articolo 50 capoverso 1 o 2 oppure per un

divieto di cui all'articolo 50b, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dell'autorità di esecuzione.

Art. 50e

Ex art. 50a^{bis}

Art. 50f

Ex art. 50b

Art. 60b cpv. 3

³ Le misure privative della libertà (art. 59–61 e 64 del Codice penale svizzero¹⁷), l'interdizione di esercitare un'attività (art. 50), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 50b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 50f) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

3. Diritto penale minorile del 20 giugno 2003¹⁸

Art. 16a Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

¹ L'autorità giudicante può vietare al minore di esercitare determinate attività professionali o extraprofessionali organizzate, se sussiste il rischio che abusi di tali attività per commettere reati sessuali su minori o su altre persone particolarmente vulnerabili.

² Se sussiste il rischio che il minore commetta reati nel caso in cui abbia contatti con persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, l'autorità giudicante può vietargli di avere contatti con tali persone o di trattenersi in determinati luoghi.

³ L'autorità d'esecuzione designa una persona idonea che accompagni il minore durante un'interdizione o un divieto e le faccia rapporto.

⁴ Per eseguire il divieto o l'interdizione di cui al capoverso 2, l'autorità d'esecuzione può impiegare apparecchi tecnici fissati sul minore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare il minore.

¹⁷ RS 311.0

¹⁸ RS 311.1

Art. 19 cpv. 4

⁴ Qualora la soppressione di un'interdizione o di un divieto secondo l'articolo 16a comporti gravi svantaggi per la sicurezza altrui, l'autorità d'esecuzione chiede per tempo al giudice del domicilio del minore di stabilire se siano adempiuti i presupposti di un'interdizione o di un divieto ai sensi degli articoli 67 o 67b CP¹⁹. In caso affermativo, il giudice pronuncia un'interdizione o un divieto conformemente al diritto applicabile agli adulti. Se sono adempiuti i presupposti per un'interdizione secondo l'articolo 67 capoverso 3 o 4 CP, il giudice fissa una durata dell'interdizione compresa tra uno e dieci anni.

II

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2013

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2013

Il presidente: Ruedi Lustenberger

Il presidente: Hannes Germann

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 aprile 2014.²⁰

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

9 aprile 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹⁹ RS 311.0

²⁰ FF 2013 8345

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di procedura penale²¹

Art. 214 cpv. 4, primo periodo

⁴ La vittima viene informata in merito alla disposizione o alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza e di una misura sostitutiva di cui all'articolo 237 capoverso 2 lettera c o g come pure circa un'eventuale fuga dell'imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. ...

Art. 352 cpv. 2

² Ciascuna delle pene di cui al capoverso 1 può essere cumulata con una misura di cui agli articoli 66 e 67e–73 CP²².

Art. 374 cpv. 1

¹ Se l'imputato non è penalmente imputabile e se l'applicazione degli articoli 19 capoverso 4 o 263 CP²³ non entra in considerazione, il pubblico ministero propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59–61, 63, 64, 67, 67b o 67e CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dell'imputato.

2. Procedura penale minorile del 20 marzo 2009²⁴

Art. 26 cpv. 1 lett. c

¹ L'autorità inquirente è competente per ordinare:

- c. le misure protettive cautelari di cui agli articoli 12–15 e 16a DPMIn²⁵;

²¹ RS 312.0

²² RS 311.0

²³ RS 311.0

²⁴ RS 312.1

²⁵ RS 311.1

3. Procedura penale militare del 23 marzo 1979²⁶

Art. 119 cpv. 2 lett. e

² La procedura del decreto d'accusa non ha luogo:

- e. se entra in linea di conto una degradazione (art. 35 CPM), un'esclusione dall'esercito (art. 48 e 49 CPM) o una misura secondo gli articoli 47, 50 o 50b CPM.

4. Legge del 20 giugno 2003²⁷ sui profili del DNA

Art. 16 cpv. 1 lett. l

¹ L'Ufficio federale cancella i profili del DNA di una persona allestiti giusta gli articoli 3 e 5:

- l. dieci anni dopo la fine dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 e 67b CP²⁸, 50 e 50b del Codice penale militare del 13 giugno 1927²⁹ o 16a DPMin, fatta salva una cancellazione successiva secondo il capoverso 4.

²⁶ RS 322.1

²⁷ RS 363

²⁸ RS 311.0

²⁹ RS 321.0